



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 1354 del 31 maggio 2002

Oggetto: Settore vitivinicolo.
Reg CE 1623/00 – DM 23 aprile 2001.
Procedure amministrative per il riconoscimento
di “distillatore”, di “assimilato al distillatore” e di
“assimilato al produttore”. – Istituzione dell'albo
regionale

L'Assessore regionale alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo, al titolo III disciplina i meccanismi di sostegno di detto mercato, istituendo tra l'altro alcune distillazioni con l'obiettivo di eliminare i prodotti vinicoli eccedenti.

Con il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 sono state stabilite le regole generali relative all'attuazione dei meccanismi di mercato ed al titolo III, in particolare, sono state disciplinate le distillazioni dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

L'articolo 42 di detto regolamento prevede che coloro che effettuano le operazioni di distillazione in applicazione della normativa comunitaria siano riconosciuti dal rispettivo Stato membro ed inseriti in un apposito elenco.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto del 23 aprile 2001 ha stabilito che spetta alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, conferire ai soggetti interessati il riconoscimento di “distillatore”, di “assimilato al distillatore” e di “assimilato al produttore”.

Il medesimo decreto, inoltre, prevede che gli attuali riconoscimenti esplicano la loro efficacia fino alla data del 31 luglio 2002 e che a partire dalla campagna 2002/2003 (cioè dal 1° agosto 2002) coloro che intendono distillare in esecuzione delle disposizioni recate dal

regolamento (CE) 1623/2000, sono soggetti al riconoscimento conferito dalle regioni territorialmente competenti.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale pertanto, a partire dalla prossima campagna viticola, l'AGEA ammetterà ai benefici stabiliti dal regolamento (CE) 1630/2000, solo coloro che saranno in possesso del nuovo riconoscimento regionale.

Preso atto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ed in particolare da quanto disposto dal citato DM 23 aprile 2001, si rende necessario disciplinare le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande intese ad ottenere il riconoscimento di "distillatore", di "assimilato al distillatore" e degli "assimilati ai produttori", nonché di definire le procedure istruttorie, stabilendo altresì le relative modalità di controllo.

Si ritiene opportuno inoltre di stabilire con il presente provvedimento l'istituzione dell'albo regionale dei "distillatori", degli "assimilati ai distillatori" e degli "assimilati ai produttori".

Ciò posto, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'esame della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n° 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2001, "disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore";

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la propria deliberazione n. 375 del 12/02/1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture dipartimentali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti

definitivi del procedimento, nel caso questo sia espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

RITENUTO di istituire l'albo regionale dei “distillatori”, degli “assimilati al distillatore” e degli “assimilati al produttore”, e di adottare le procedure per il conferimento del riconoscimento e la loro iscrizione al predetto albo.

DELIBERA

1. Di dare attuazione al DM 23 aprile 2001 relativo alla disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nonché di provvedere all'istituzione del relativo albo regionale per tutti i soggetti a cui è conferito il riconoscimento in applicazione delle norme comunitarie riguardanti le distillazioni in esecuzione delle disposizioni recate dal regolamento CE 1630/2000;
2. Di prevedere che i criteri, le condizioni e le procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento di “distillatore”, di “assimilato al distillatore” e di “assimilato al produttore” e per la relativa iscrizione all'albo regionale, di cui al precedente punto 1., sono riportate **nell'allegato A)**, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di stabilire che l'albo regionale dei “distillatori”, degli “assimilati al distillatore” e degli “assimilati ai produttori”, è istituito presso la Direzione politiche agricole di mercato;
4. Di stabilire che spetta al Dirigente regionale della Direzione politiche agricole di mercato, in esecuzione di quanto previsto dal presente provvedimento:
 - a) la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicizzazione dell'albo di cui al precedente punto 3,
 - b) la gestione tecnica ed amministrativa del procedimento,
 - c) l'aggiornamento dell'elenco della documentazione che è tenuto a presentare il soggetto richiedente,
 - d) l'aggiornamento della modulistica prevista,
 - e) la comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali degli atti di riconoscimento adottati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole e forestali e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA;

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan